

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi» (1452), d'iniziativa del deputato Biondi, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 6

COVELLO (DC), relatore alla Commissione .. 4

«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4

ANGELONI (PDS) relatore alla Commissione . 2

CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 4

I lavori hanno inizio alle 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684.

Prego la senatrice Angeloni di riferire alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1465, d'iniziativa governativa, è già stato approvato dalla Camera dei deputati nel luglio scorso e sarebbe necessario che prima dello scadere della legislatura fosse approvato anche dal Senato.

L'articolo 1 reca una parziale riformulazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 179 sull'edilizia residenziale pubblica. Si tratta in particolare di porre fine ad alcuni dubbi interpretativi che hanno in parte bloccato l'operatività della normativa sull'edilizia residenziale pubblica. Con la norma in esame si prevede che la concessione dei contributi statali sia effettuata per le finalità di edilizia agevolata e inoltre che si disponga la concessione di contributi venticinquennali aventi come limite d'impegno 10 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

L'articolo 2 modifica parzialmente il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 179 del 1992: prevede un limite di impegno venticinquennale pari a 10 miliardi a partire dal 1994 per la concessione di contributi a cooperative edilizie a priorità indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche all'articolo 18, comma 2, lettera b) della legge n. 179 del 1992, che predispone la cessione in priorità del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa. In particolare si abbassa il *quorum* richiesto per la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria allo scopo di chiedere l'autorizzazione alla regione alla cessione degli alloggi dal 51 per cento dei soci iscritti ai due terzi dell'assemblea, con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Inoltre viene riaperto il termine per la presentazione alla regione, da parte di cooperative con patrimonio

superiore a 150 alloggi, del piano di cessione in proprietà, prevedendo il termine del 31 dicembre 1994.

L'articolo 4 riformula l'articolo 20, comma 1, della legge n. 179 prevedendo che gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati anche prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, previa autorizzazione della regione e quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

L'articolo 5, infine, dispone la concessione di un contributo straordinario in conto capitale a favore delle cooperative a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, pari a 20 miliardi per il 1994, riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 179 per lo stesso anno.

Si sono create molte aspettative rispetto al presente provvedimento e per questo ne raccomando ai colleghi l'approvazione, ma non voglio sottacere i problemi che ci troveremo ad affrontare. Innanzitutto vi è il problema della copertura finanziaria, dato che l'iter del disegno di legge ha ormai un anno alle proprie spalle e che la sua copertura deve essere individuata nel disegno di legge finanziaria per il 1994 attualmente in discussione. Solleciterei quindi il parere della 5ª Commissione permanente per capire se gli ostacoli di copertura sono tali da rendere quasi inutile l'approvazione di questo provvedimento. È pertanto fondamentale il contenuto di tale parere. Se non interverranno modifiche alla Camera, che sta esaminando il disegno di legge finanziaria, si renderà questo provvedimento molto limitato.

Mi limiti ad elencare le questioni che mi sono state segnalate, rinviandone la trattazione al momento in cui avremo il via libera dalla Commissione bilancio. La prima riguarda il ruolo delle Regioni, da recuperare rispetto alla gestione centralistica del CER della vendita delle abitazioni realizzate dalle cooperative a proprietà indivisa. Infatti tutte le domande pervenute al CER non sono state ancora esaminate definitivamente in quanto c'è un conflitto tra le regioni, e non potrebbe forse che essere così se pensiamo ad una realtà nazionale che presenta molte differenze. Ci sono realtà in cui esistono cooperative con migliaia di soci e realtà in cui invece le cooperative sono costituite da qualche decina di soci: è chiaro che si tratta di situazioni fra loro ben diverse. La stessa legge n. 179 differenzia queste realtà, prevedendo per le cooperative con un patrimonio al di sotto dei 150 alloggi la possibilità di fare la domanda di acquisto senza limite, mentre per le cooperative con un patrimonio superiore a 150 alloggi si prevede un termine, che è già scaduto, e che questo provvedimento si propone di riaprire per tutto il 1994. Si potrebbe allora vedere se e come delegare tutta la materia di cui all'articolo 18 della legge n. 179 alle Regioni. Ci sono inoltre forti aspettative da parte degli appartenenti alle categorie interessate, che sollecitano una rapida approvazione di questo provvedimento. Invito i colleghi a tenere il presente disegno di legge nella considerazione dovuta, anche per l'urgenza che si avverte di riattivare gli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica. In ogni caso, prima di entrare nel merito delle varie questioni - lo ribadisco - occorre conoscere il parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Angeloni per la sua esposizione.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Innanzitutto ringrazio la senatrice Angeloni per la pregevole relazione svolta, che ha illustrato con estrema precisione i contenuti del disegno di legge, mettendone a fuoco i problemi. Il Governo è disponibile ad esaminare sollecitamente il testo a giungere ad una significativa conclusione, perchè da troppo tempo questo provvedimento è pendente.

Concordo nel ritenere primario valutare il parere della 5ª Commissione e pertanto preferisco rinviare ad altra sede alcune osservazioni che intendo fare. Circa il punto fondamentale della definizione del ruolo delle regioni e dei poteri attribuiti al CER, ritengo che la Camera (queste osservazioni già le feci in quella sede) non abbia considerato con attenzione sufficiente il fatto che le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono fortemente differenziate nelle diverse realtà territoriali: non hanno soltanto un significato per il numero di soci ma anche per quello che hanno rappresentato nel tempo, essendo alcune di queste cooperative di tradizione e portata storica. Di qui l'opportunità (che credo sia da considerare) di valutare la proposta della relatrice di rimettere alle regioni la materia, per poter così apprezzare le singole specificità locali.

Attenderò comunque la discussione generale per una definizione dei vari punti di vista.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi» (1452), d'iniziativa del deputato Biondi, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi», d'iniziativa del deputato Biondi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Covello di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente onorevoli colleghi, cercherò di fare una sintesi di tutto l'articolato.

L'articolo 1 esamina l'aspetto riguardante la sfera di applicazione della legge n. 264 del 1991, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto». In particolare, si stabilisce che l'attività di certificazione rientra tra quelle autorizzate dalla provincia, senza bisogno di richiedere un'ulteriore autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Si distingue inoltre tra l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e le funzioni di assistenza, stabilendo che gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto sia di esclusiva competenza delle autoscuole, le quali vedranno applicarsi le norme di cui alla legge n. 264.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si prevedono le modalità per il rilancio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In particolare, l'autorizzazione verrà rilasciata direttamente all'Automobile Club e non agli uffici in regione di concessione o di convenzionamento, rispettando il programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 264, semprechè i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 di quest'ultima legge.

L'articolo 2 include l'Automobile Club tra i soggetti che dovranno essere ascoltati dal Ministero dei trasporti per l'adozione del decreto contenente i criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e stabilisce che anche l'Automobile Club dovrà essere rappresentato nelle commissioni regionali di cui all'articolo 5 della legge n. 264. Viene anche stabilito che negli uffici dell'Automobile Club non potranno essere svolte attività diverse da quelle dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI.

L'articolo 3, comma 1, allunga la validità della ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto per gli adempimenti di competenza. Il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 92 del codice della strada, stabilendo che, dopo tre violazioni nell'arco di un triennio delle disposizioni in tema di rilascio della ricevuta anzidetta, si revocherà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 264, prevedendo che coloro che da più di tre anni svolgano l'attività di consulenza disciplinata dalla legge n. 264 possono conseguire a domanda l'autorizzazione da parte della provincia anche se non abbiano conseguito il titolo di studio previsto dall'articolo 5 della legge n. 264 (istruzione secondaria di secondo grado o equiparato), nonchè l'attestato di idoneità professionale per conseguire il quale era richiesto appunto il titolo di studio menzionato. Si tratta di salvaguardare i diritti acquisiti di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264, svolgevano l'attività di consulenza per effetto della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o per effetto di una convenzione o di una concessione rilasciata dall'ACI; inoltre si vuole riconoscere a coloro che non hanno maturato tre anni di esercizio effettivo dell'attività con profitto l'autorizzazione anche in difetto del titolo di studio non senza aver partecipato con profitto ad un corso di formazione professionale.

Vengono infine dettate disposizioni per il subentro nell'esercizio dell'attività di consulenza. In particolare si prevede che l'autorizzazione viene revocata in caso di trasferimento del complesso aziendale a qualsiasi titolo, e il subentrante dovrà richiedere una nuova autorizzazione. In caso di morte o incapacità fisica del titolare dell'impresa, dopo

un periodo transitorio, gli eredi o gli aventi causa dovranno dimostrare il possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 5 della legge n. 264.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covello per la sua esposizione. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9.50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA